

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1233)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AVEZZANO COMES, SIGNORI, FERRALASCO, MINNOCCI, CIPPELLINI, BUCCINI, FOSSA, PITTELLA e CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1973

Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

ONOREVOLI SENATORI. — Ai mutilati ed invalidi civili, da tempo, è assicurata una tutela, incentrata sull'attribuzione di veri e propri diritti, che, quindi, formalmente — ma, purtroppo, solo formalmente — è affiancata dalle superate ed umilianti concezioni caritative. È doloroso, infatti, ma necessario per affrontare con consapevolezza i problemi, dover riconoscere che quelle concezioni di fatto ancor oggi affiorano nel trattamento che la legislazione vigente riserva a questa categoria di mutilati ed invalidi. Per convincersene basta considerare l'evidente irrisorietà delle prestazioni economiche attribuite ai mutilati ed invalidi civili, nella modesta misura di lire 18.000 mensili, unica per tutti, quale che sia l'entità dell'invalidità e, soprattutto, le motivazioni di solito addotte per sottrarsi ai necessari adeguamenti. Sono le stesse motivazioni, articolate sulle disponibilità di bilancio, che nei sistemi improntati a concezioni caritative condizionano

la stessa attribuzione delle prestazioni e che oggi, che è riconosciuto il diritto alle prestazioni, vengono addotte per mantenerne la misura in termini caritativi. Per gli interessati non fa differenza.

Per cominciare ad avviare a soluzione il problema, nella prospettiva di un sistema che deve tendere verso la sicurezza sociale e ispirarsi ai fondamentali principi della solidarietà sociale, è necessario adeguare la normativa vigente, eliminando, per quanto possibile, certe disparità nel trattamento degli invalidi e dei mutilati civili rispetto a quello di altre categorie di invalidi, che non siano giustificate da diversità obiettiva delle relative situazioni.

Una prima fondamentale esigenza, se non si vuole continuare a mortificare la categoria, è quella di elevare le prestazioni economiche, adeguandole all'aumentato costo della vita e alle esigenze dei destinatari.

A quest'ultimo fine è necessario, analogamente a quanto avviene per altre categorie, tener conto della diversa entità dell'invalidità, perchè, ovviamente la condizione di bisogno è tanto più drammatica quanto più grave è l'invalidità.

La legge 30 marzo 1971, n. 118, già distingueva tra invalidità determinanti una totale inabilità lavorativa e invalidità determinanti una riduzione della capacità lavorativa in misure comprese fino ai due terzi e prevedeva in relazione alle prime una pensione mensile di lire 18.000 (art. 12) e in relazione alle seconde un assegno mensile di lire 12.000 (art. 13).

La legge 11 agosto 1972, n. 485 (art. 23), ha elevato a lire 18.000 mensili l'assegno mensile, in tal modo ponendo sullo stesso piano soggetti che obiettivamente versano in condizioni diverse.

Di qui la necessità di ripristinare, naturalmente elevando per tutti l'entità delle prestazioni economiche, la distinzione tra invalidi con e senza residua capacità lavorativa,

attribuendo a questi ultimi provvidenze maggiori.

Inoltre occorre tener conto che tra le invalidità determinanti una totale inabilità lavorativa ve ne sono alcune particolarmente gravi che non solo rendono inidoneo il soggetto al lavoro ma lo costringono in una situazione di dipendenza da altri, anche per la soddisfazione dei più elementari bisogni della vita, che ovviamente ne aggravano la condizione e richiedono maggiori mezzi di sostentamento.

Per gli invalidi affetti da queste invalidità più gravi, elencate nella tabella allegata, predisposta con opportuni adattamenti sulla scorta della tabella *E* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313, si è previsto un assegno di superinvalidità, che valga, in parte, a lenirne le condizioni di estremo bisogno.

Consapevoli della sensibilità che tutti abbiamo verso i problemi vitali dei nostri concittadini più bisognosi, confidiamo che vorrete approvare con la necessaria sollecitudine il disegno di legge, che sottoponiamo al vostro esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'assegno mensile previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili è elevato a lire 30.000.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, la pensione di inabilità prevista dall'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è elevata a lire 585.000 annue.

Art. 3.

In aggiunta alla pensione di cui all'articolo 2, ai mutilati e agli invalidi civili affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella annessa alla presente legge spetta un assegno di superinvalidità nella misura indicata nella tabella stessa, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Art. 4.

La pensione di cui all'articolo 2 e l'assegno di cui all'articolo 3 sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dal terzo comma dell'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

Art. 5.

Per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3 gli interessati debbono produrre l'istanza, di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, alla commissione regionale sanitaria, prevista dall'articolo 9 della suddetta legge, competente per territorio.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 1973 mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA

ASSEGNI DI SUPERINVALIDITA

A)

- 1) Mancanza degli arti superiori o dei due inferiori fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due piedi accompagnata a cecità assoluta e permanente o a sordità bilaterale assoluta e permanente.
- 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
- 3) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
- 4) La perdita delle due mani e di un piede o la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della perdita delle due mani.
- 5) La disarticolazione di ambo le cosce o la amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi.

(Annue lire 390.000)

B)

- 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi.
- 2) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
- 3) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.

4) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.

(Annue lire 260.000)

C)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.

2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.

3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia.

4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.

5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.

6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.

7) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.

(Annue lire 195.000)